

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 20

(Norma transitoria)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 1 dell'articolo 4, i Comuni adeguano le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non conformi alle disposizioni di legge.